

Diritto Commerciale

Corso Economia Aziendale



Università
di Genova

Prof.ssa Francesca Letizia Vercellino

Mail: vercellino@economia.unige.it

Prima lezione: Mart 17.9

INTRODUZIONE CORSO, IMPRENDITORE (NOZIONI E ANALISI ELEMENTI ESSENZIALI)

Il Diritto Commerciale è la disciplina delle regole dedicate agli imprenditori, alle loro attività e al contesto in cui operano. Si tratta di un diritto molto complesso perché è il risultato della coordinazione di diversi interessi che spesso vengono definiti come interessi a geometria variabile. Si tratta infatti di posizioni molto diverse che interagiscono tra loro in modo diverso in funzione sia del tempo che del contesto.

Gli interessi anche nell'ambito della singola posizione infatti si evolvono sia nel tempo che nel contesto. Altro elemento di complessità è dato dalla molteplicità delle fonti del diritto commerciale, tra queste troveremo non solo disposizioni di legge ma anche direttive comunitarie, regolamenti emanati da particolari soggetti (CONSOB, Banca d'Italia, ecc) inoltre dovremo tenere in considerazione l'interpretazione che viene data dalla giurisprudenza.

Da sempre il diritto commerciale ha una vocazione ultra-nazionale, in quanto gli scambi economici si realizzano sempre più spesso tra soggetti appartenenti ad ordinamenti differenti.

E' quindi necessaria una certa apertura e una certa elasticità nei confronti di altri ordinamenti per cercare di avere una disciplina il più possibile uniforme per l'Italia e soprattutto che dia la stessa tutela ai soggetti che appartengono anche ad ordinamenti diversi.

Per riuscire a capire il diritto commerciale oggi dobbiamo fare un breve **excursus della sua storia**:

L'origine del diritto commerciale tipicamente viene fatta coincidere con il basso medioevo, in questo momento infatti avviene il passaggio dal sistema feudale a quello delle città e dei comuni, prima all'interno del feudo si poteva trovare tutto il necessario per il sostentamento collettivo, non si trattava quindi di un sistema basato sugli scambi.

Questo sistema si rompe proprio con la nascita delle città e dei comuni, in questo momento gli scambi diventano i veri protagonisti della vita economica, tanto che la figura emergente in questo ambito diventa quella del mercante il quale scambiava non per la propria sussistenza ma come professione, infatti egli cercava di guadagnare. I beni vengono quindi scambiati con funzione speculativa e non di sostentamento.

Il contesto giuridico era però insufficiente e inadatto a questo cambiamento. Il diritto a quel tempo aveva come punti fondamentali infatti la conservazione della ricchezza e la tutela della proprietà privata.

Questo problema è stato risolto attraverso le corporazioni (associazioni di soggetti che svolgevano la stessa professione), in particolare quella dei mercanti, le quali hanno iniziato a individuare una serie di regole dedite agli scambi commerciali che effettuavano. Questa è proprio quella che viene chiamata "Lex mercatoria".

Si trattava infatti di un insieme di regole che costituivano un diritto speciale, ovvero che si scostava dal diritto comune, venivano infatti create dai mercanti per disciplinare l'attività dei mercanti e anche amministrare dai mercanti (facevano le regole, le applicavano e le facevano osservare).

In questo periodo anche le attività di produzione erano marginali allo scambio, infatti i mercanti erano al vertice della società.

Il passo di evoluzione successivo è quello dei grandi **stati monarchici**, qui si va ad instaurare una posizione nettamente diversa in cui le monarchie tendono ad *accentrare il potere legislativo e amministrativo* delle regole create dalla classe mercantile.

Si tratta però di un *momento in cui gli interessi delle classi mercantili e statali non sono poi così distanti*, in quanto ci troviamo nel periodo delle grandi scoperte geografiche.

Lo stato infatti spingeva per ottenere *nuove terre*, e per i mercanti questo significava ottenere *nuovi mercati*, sia di approvvigionamento che di sbocco.

E' in questo momento che *abbiamo la nascita delle prime società di capitali (Compagnia delle indie orientali) nate per raccogliere i finanziamenti necessari per le spedizioni oltreoceano*.

Il rischio dei soci in questo caso era limitato solamente al capitale che loro stessi decidevano di apportare per la spedizione.

Facendo un ulteriore passo avanti ci troviamo in quella che è la **Rivoluzione francese**, in questo periodo infatti nascono le cosiddette *codificazioni Napoleoniche*, cioè un sistema di regole organizzate in codici. Parallelamente vediamo la definitiva caduta delle corporazioni e il totale stacco dai grandi fondi.

Per concentrarci sull'aspetto giuridico, *in Italia erano state adottate* codificazioni di tipo napoleonico. Avevamo infatti un *codice civile*, concentrato sui rapporti fra privati, *e un codice di commercio* (che ricalca quasi in toto quello francese) concentrato principalmente sugli atti di commercio.

Questa modalità organizzativa è andata avanti **fino al 1942**, momento nel quale c'è stata *l'unificazione di questi due codici con la seguente nascita del codice civile* (che strutturalmente è ancora quello odierno). Quest'unificazione ha comportato un'importante modifica al codice civile, infatti *andiamo a trovare delle regole incentrate sulla figura dell'imprenditore*.

L'imprenditore

Art. 2082: *“E' Imprenditore colui che svolge professionalmente un'attività economica organizzata al fine dello scambio di beni e servizi”*.

Sottolineiamo che si tratta di imprenditore dal punto di vista giuridico quando ci si trova in presenza dei seguenti elementi:

- **Svolge un'attività:** con questo intendiamo che l'imprenditore non si limita al mero godimento di beni.
Es. chi è proprietario di un immobile e lo affitta non è imprenditore, mentre chi in questo immobile svolge un'attività produttiva lo è.
- **Economica:** l'attività è economica giuridicamente parlando, se è tendenzialmente volta alla copertura dei costi con i ricavi (mira quindi almeno a realizzare il pareggio di bilancio).
Es. L'attività svolta per fini assistenziali/di beneficenza non è imprenditoriale, invece quella svolta con l'obbiettivo di guadagno o di almeno di pareggio è Economica.
- **Organizzata:** significa che l'imprenditore va a coordinare una molteplicità di fattori/elementi, più comunemente chiamato “requisito della eterorganizzazione”.
Es. colui che ha il solo compito di organizzare solo il proprio lavoro non è imprenditore ma bensì lavoratore autonomo.
- **Professionalmente:** in questo caso si sta ad indicare semplicemente l'opposto dell'occasionalità, l'attività esercitata dall'imprenditore infatti deve essere caratterizzata da una continuità nel tempo. Ciò non significa che l'attività deve essere ininterrotta (Infatti esistono imprese stagionali).
- **Al fine dello scambio di beni e servizi:** ciò significa che l'imprenditore crea qualcosa (materiale o immateriale), in questo caso la dottrina solleva un dubbio riguardo coloro che esercitano una “impresa per proprio conto”. La soluzione la troviamo nel caso concreto.

Seconda lezione: Giov. 19.9

CATEGORIE DI IMPRENDITORI

Abbiamo visto che giuridicamente parlando si può parlare di **imprenditore** quando si possiedono le **caratteristiche** riportate nell'**Art. 2082**. Dobbiamo però cercare di capire che di imprenditori ce ne sono di moltissimi tipi, allora cerchiamo di cominciare a distinguerli in categorie secondo diverse categorie.

Il **primo criterio** che utilizziamo per distinguere l'imprenditore in categorie diverse è in base all'**oggetto della loro attività**, in questo caso potremo distinguere:

- Imprenditore Agricolo
- Imprenditore Commerciale

Il **secondo criterio** è quello che prende in considerazione le **dimensioni dell'attività**, in questo caso potremo individuare:

- Il piccolo imprenditore
- Gli altri tipi

Altro criterio è quello che prende in considerazione la **natura dell'attività**, qui si possono individuare ulteriori classificazioni come ad esempio:

- Imprenditore Pubblico o Privato
- Imprese Individuali o Collettive

Distinzione per OGGETTO dell'attività

L'imprenditore Agricolo

>>> Viene definito dall'**Art. 2135** del Codice Civile ed è un passo avanti rispetto alla situazione ante Codice Civile del 1942, questo perché l'attività agricola al tempo, non rientrava nel Codice Civile e quindi chi svolgeva attività agricola non era considerato come imprenditore.

Con l'unificazione del codice avvenuta nel 1942, il soggetto che svolge attività agricola ottiene la qualifica di imprenditore anche se mantiene una caratterizzazione molto specifica, che lo sottoporrà a una disciplina molto diversa rispetto a quella dell'imprenditore commerciale.

>>> L'imprenditore agricolo secondo l'attuale codice civile è "colui che esercita un'attività agricola essenziale", queste sono sostanzialmente 3:

1. coltivazione del fondo, 2. silvicoltura, 3. allevamento di animali

Questa definizione si è evoluta moltissimo nel corso degli anni perché **all'inizio** si parlava solo di "**coltivazione della terra**" e di "**allevamento di bestiame**", infatti nel 1942 quando era stato scritto questo articolo, l'attività agricola era strettamente legata al "fattore terra" e questo andò a giustificare il trattamento che l'imprenditore agricolo ottenne a poco a poco. Egli era colui che non solo sopportava il rischio economico (come tutti coloro che esercitavano attività d'impresa) ma allo stesso modo sosteneva un rischio ambientale e meteorologico che non poteva prevedere/quantificare/contenere.

Anche l'agricoltura però ha subito un'enorme evoluzione, pensiamo all'utilizzo delle sostanze chimiche o ai sistemi di irrigazione o addirittura ad oggi le coltivazioni in serra e fuori terra che consentono la crescita delle piante senza l'elemento della terra. Se la definizione fosse rimasta invariata alcuni soggetti allora si sarebbero potuti considerare al di fuori di questa definizione, medesima cosa può valere per l'allevamento di bestiame.

Per quanto riguarda la “**silvicoltura**”, coloro che la svolgono devono anche attuare un’attività di ripristino e di manutenzione del sottobosco.

Se noi notiamo **queste tre attività mentre prima erano legate al fattore terra ora vengono connesse ad un ciclo biologico (animale o vegetale)**. Quindi chi va a partecipare a tutto o anche solo ad una parte di un ciclo biologico, svolge **un’attività agricola essenziale**.

Accanto a queste attività agricole essenziali troviamo delle attività agricole definite “attività agricole connesse”, queste sono delle attività che possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo accanto a una attività agricola essenziale, per la valorizzazione e commercializzazione del suo prodotto.

Perciò ci si trova nella posizione di imprenditore agricolo solo se si svolge una delle 3 attività agricole essenziali sopracitate ed eventualmente, a volte, si può connettere ad essa una attività agricola connessa senza perdere la qualifica di imprenditore agricolo (Es. Viticoltore che coltiva la vite e produce il vino).

Ovviamente **tutto questo a certe condizioni**, in particolare si richiede che questa connessione presenti sia caratteristiche **oggettive** che **soggettive**.

Dal **punto di vista soggettivo** chi svolge l’attività connessa deve essere lo stesso soggetto che svolge l’attività agricola essenziale.

In realtà ci sono anche alcuni casi in cui questa coincidenza non è perfetta. (Es. cooperative di viticoltori).

Ma l’aspetto più importante in assoluto è la connessione di **carattere oggettivo**, in termini astratti questa significa che l’attività connessa deve essere svolta prevalentemente con i prodotti o i mezzi dell’attività agricola essenziale.

Potremmo quindi dire che l’attività agricola deve prevalere su quella connessa, il concetto viene spiegato evidenziando una prevalenza nello svolgimento dell’attività agricola connessa l’utilizzo di ciò che deriva dall’attività agricola essenziale.

Un discorso a parte dovrebbe essere fatto per le attività di agriturismo, le quali per le loro particolarità hanno richiesto una normativa apposita, di carattere regionale.

In linea generale per mantenerla nell’ambito dell’attività agricola comunque ci vuole sempre lo stesso requisito, cioè lo svolgimento di una attività svolta attraverso prodotti, mezzi e strutture provenienti dall’attività agricola essenziale.

Imprenditore commerciale

>>> Viene definito **dall’Art. 2195** che va ad **enunciare 5 tipi di attività** che vengono considerate come **commerciali**:

1- Attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, in sostanza si tratta di considerare come industriale non in senso tecnico, ma allargato, ovvero come un’attività diversa da quella agricola.

2- Attività intermedia nella circolazione dei beni, in pratica coloro che non producono nulla ma si limitano ad acquistare e poi rivendere i prodotti senza modificarli o trasformarli, si pongono quindi come intermediari nella circolazione dei beni.

3- Attività bancaria o assicurativa, in questo ambito le imprese che esercitano attività di finanziamento sono state oggetto di una disquisizione, si può semplificare il tutto dicendo che non è attività bancaria ma di intermediazione nella circolazione del denaro.

4- Attività di trasporto, sia essa via terra/acqua/aria.

5- Altre attività ausiliarie delle precedenti, in realtà questo punto è un po' fuorviante perché ad esempio il mediatore o l'agente di commercio che potrebbero rientrare nel punto 2, fanno comunque un'attività ausiliaria ad un'altra attività, ma lo fanno sia per prodotti industriali che per prodotti agricoli.

>>> *Oltre all'imprenditore Agricolo e a quello Commerciale ci sono altre categorie?*

Imprenditore civile: Nasce dal fatto che in realtà nel codice di commercio esisteva una categoria di impresa civile che però nell'ultima riformulazione del codice civile non è stata inserita. Quindi in realtà questa posizione è assolutamente minoritaria, cioè la maggior parte della dottrina è ormai convinta che l'imprenditore civile non esista più. Quindi per questa terza categoria non c'è più spazio.

La distinzione tra imprenditore commerciale e agricolo implicherà l'applicazione di regole ben diverse.

Da adesso in poi parleremo di **“Statuto generale dell'imprenditore”** e di **“Statuto dell'imprenditore commerciale”**, si tratterà semplicemente di un metodo sintetico per rappresentare tutto l'insieme di regole da applicare a tutti gli imprenditori in generale oppure solo agli imprenditori commerciali.

Distinzione per DIMENSIONE dell'attività

Piccolo Imprenditore

>>> La definizione viene data nell'**Art. 2083**, questo ci dice che:

“Sono piccoli imprenditori, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che svolgono l'attività prevalentemente con lavoro proprio e dei propri familiari”

Se ci limitassimo a leggerlo potremmo pensare che **i tipi di piccoli imprenditori** siano classificabili in 4 categorie:

- 1- Coltivatori diretti del fondo;
- 2- Artigiani;
- 3- Piccoli commercianti;
- 4- Coloro che svolgono l'attività prevalentemente con lavoro proprio e dei propri familiari

In realtà la vera definizione di piccolo imprenditore la ritroviamo nel 4° punto cioè il piccolo imprenditore **si qualifica per essere colui che si trova a svolgere la sua attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei propri familiari.**

Se andiamo ad analizzare bene la **definizione del 2083**, noteremo che nel Codice Civile non c'è alcuna definizione di artigiano.

Per saperlo dobbiamo fare riferimento alla legge quadro sull'artigianato che inizialmente applicava il titolo di artigiano a tutti gli effetti di legge, attualmente quest'ultima parte non è presente.

Arrivando poi al piccolo commerciante non abbiamo assolutamente nessun appiglio giuridico. È vero però anche che nel 1942 tutte queste figure erano soggetti che integravano la caratteristica tipica del piccolo imprenditore.

La vera caratteristica che distingue il piccolo imprenditore la troviamo dunque **al 4° punto**, ma cerchiamo di capire che cosa voglia dire tuttociò.

Il **concetto di prevalenza** va inteso riguardo **il lavoro proprio che deve prevalere su tutti gli altri fattori della produzione**, quindi non solo sul lavoro altrui ma ad esempio anche sul capitale investito.

Il lavoro personale del soggetto deve essere l'elemento predominante su tutti gli altri elementi che vengono utilizzati nello svolgimento dell'attività d'impresa.

Dobbiamo fare però alcuni approfondimenti:

Per quanto riguarda "l'artigiano" potrà essere considerato piccolo imprenditore solo se integra quella caratteristica di "prevalenza di lavoro proprio e dei propri familiari" su tutti gli altri fattori della produzione. Non è quindi automatico che un artigiano sia piccolo imprenditore.

Questo perché la definizione di artigiano è ancorata ad alcuni elementi, innanzitutto all'apporto diretto manuale del soggetto, inoltre con la possibilità di avere ausilio di collaboratori ma secondo certi limiti.

L'obbiettivo di questa definizione era di cercare di **sostenere/tutelare/proteggere** quelle **attività manuali e artistiche che rischiano di scomparire**, ecco perché oltre a questa definizione generica le agevolazioni a loro dedicate sono di carattere regionale, per tutelare la diversificazione territoriale esistente.

Per agevolare la qualificazione di queste imprese è stato creato un albo apposito all'interno del registro delle imprese.

Le SOCIETÀ possono essere qualificate come PICCOLI IMPRENDITORI? POTREBBE ESSERE...

Fino a qualche tempo fa esisteva nella Legge Fallimentare un divieto in tal senso.

Infatti **in origine** la Legge Fallimentare prevedeva che **"le società commerciali non possono essere mai considerate piccoli imprenditori"**, **in realtà** questa indicazione è venuta meno per cui di fatto **anche le società potrebbero acquisire la caratteristica di piccolo imprenditore**, integrando la caratteristica di "prevalenza" sopracitata. **(dice il Codice)**

Leggermente più complesso è il coordinamento con la Legge Fallimentare.

La Legge Fallimentare nella sua formazione originale era coetanea del Codice Civile e ha resistito fino al 2007, anno in cui c'è stata una rivoluzione molto importante.

L'Art.1 della Legge Fallimentare si occupa di individuare i soggetti ai quali applicare le norme relative alle procedure concorsuali, in origine esso diceva:

"Sono esonerati dal fallimento i piccoli imprenditori i quali sono coloro che:

1. Sono riconosciuti *titolari di un reddito ai fini dell'accertamento dell'imposta sulla ricchezza mobile inferiore al minimo.*
2. Coloro che *hanno investito nell'attività un capitale inferiore a 900.000 lire*
3. **Non possono essere mai considerati piccoli imprenditori le società commerciali**"

Con una situazione del genere avevamo una definizione di piccolo imprenditore che si basava su delle caratteristiche qualitative e una legge fallimentare che individuava delle caratteristiche di carattere matematico/quantitativo.

Il primo elemento ad essere abrogato è stato il primo comma, a causa dell'abrogazione dell'imposta sulla ricchezza mobile. Il secondo comma invece è stato progressivamente implicitamente abrogato per il mancato adeguamento dell'importo (900.000 lire corrispondono a circa 450€).

Era rimasto valido sostanzialmente il terzo comma, fino a quando **nel 2007 con la riforma della Legge Fallimentare sono stati risolti gran parte dei problemi.**

È stata revisionata **dicendo che “sono esonerati dal fallimento coloro che si trovano al di sotto di 3 determinati limiti quantitativi”** (ha semplicemente rimosso l'ultimo riferimento alla nozione di piccolo imprenditore).

Nel Codice però troviamo l'**Art. 2221** che dice espressamente che *“Le procedure concorsuali non si applicano ai piccoli imprenditori”*, **la Legge Fallimentare però** è una legge dedicata a una specifica fattispecie di soggetti che sono imprenditori commerciali che presentano caratteristiche di insolvenza.

Quindi nonostante la discrepanza diciamo che il conflitto iniziale tra fonti è stato risolto.

Terza lezione: Ven. 20.9

IMPRESA FAMILIARE, PUBBLICA, PRIVATA, ELEMENTI ART. 2082

Eravamo rimasti nell'ambito della distinzione basata sul criterio delle dimensioni nelle diverse categorie di imprenditore e abbiamo parlato del piccolo imprenditore e ci eravamo soffermati su aspetti particolari che necessitavano di approfondimenti.

Ora specifichiamo che **qualora** un soggetto presenti la qualifica di **“piccolo imprenditore”** ma **dovesse superare uno dei limiti quantitativi** specificati dalla legge fallimentare **sarebbe comunque soggetto a fallimento**, questo perché la legge fallimentare è una legge speciale cioè dedicata appositamente alle procedure concorsuali.

>>> Lo stesso *Art. 2221* mi dice che *“Sono esonerati dal fallimento i piccoli imprenditori salvo quanto previsto dalle leggi speciali”*, quindi è possibile essere qualificati come piccolo imprenditore secondo la definizione del codice civile ed essere assoggettato a fallimento qualora dovessi superare uno di quei limiti che la legge fallimentare indica come tetto per l'esonero.

Dobbiamo ancora dire qualcosa sull'**impresa familiare**, questo perché la menzione riguardo il lavoro dei propri familiari può indurre in inganno.

L'impresa familiare è **regolata dall'Art. 230bis**, in effetti l'istituzione dell'impresa familiare è avvenuta per motivi totalmente diversi da quelli di classificazione dell'imprenditore, questa necessità era nata dal fatto che ci si era accorti che c'erano tantissime attività portate avanti “sfruttando” il lavoro dei propri familiari, senza riconoscere nulla in cambio.

I familiari inoltre non potevano godere di alcuna tutela giuridica (come ad esempio tutela dei dipendenti, tutela dei soci delle attività, contributi, ecc).

Il legislatore ha cercato di porre rimedio a questo fenomeno creando la fattispecie dell'impresa familiare in cui secondo l'**Art. 230** *“Collaborano il coniuge, i parenti in linea diretta entro il terzo grado e gli affini”*. Questa forma d'impresa **non è automaticamente una piccola impresa ma può darsi che lo sia se va a rispettare i requisiti imposti dall'Art. 2083.**

Introducendo questa fattispecie è stato possibile attribuire ai collaboratori alcuni diritti, in particolare *i familiari che prestano attività lavorativa nell'impresa hanno alcuni diritti di carattere patrimoniale e alcuni diritti di carattere amministrativo.*

Dal punto di vista patrimoniale questi soggetti hanno **diritto** al mantenimento e in particolare

hanno diritto a **partecipare agli utili dell'impresa**. Questa partecipazione deve fondarsi però su un criterio il quale è costituito dalla quantità e dalla qualità del lavoro prestato.

Hanno poi **diritti sui beni acquisiti con gli utili**, se questi non vengono distribuiti ma sono reinvestiti nell'impresa.

Da un punto di vista amministrativo, hanno **diritto a partecipare alle decisioni di carattere straordinario**. Inoltre nel caso in cui l'imprenditore decidesse di cedere l'azienda, i familiari **hanno un diritto di prelazione rispetto a terzi**, quindi essi devono essere preferiti rispetto ai terzi a parità di condizioni nella cessione dell'azienda.

L'ingresso e l'uscita di familiari da quest'impresa è un qualcosa che **deve essere subordinato al consenso di tutti i familiari**.

La cosa interessante da sottolineare è il fatto che l'impresa familiare rimane comunque un'impresa a carattere individuale, cioè il titolare dell'impresa rimane comunque uno solo.

Questo è importante da sottolineare perché significa che agli occhi dei terzi a livello di responsabilità dell'esercizio dell'attività sarà responsabile solo e soltanto il titolare dell'impresa.

L'ultima precisazione che andiamo a fare in merito alle dimensioni è quella che riguarda due **definizioni** ovvero le **Piccole Medie Imprese (PMI) e le Microimprese**.

Le **Piccole Medie Imprese** sono state individuate fuori dal Codice Civile in funzione di ottenimento di agevolazioni/esenzioni in favore della crescita di queste imprese, individuandole attraverso limiti e soglie di fatturato, ricavi, numero di occupati.

Tutto questo solo in funzione di ottenimento di particolari agevolazioni.

Le **Microimprese** sono state inserite abbastanza di recente nel codice civile all'Art. 2400ter per individuare delle società di capitali che hanno la possibilità di redigere il bilancio in una forma molto semplificata.

Del bilancio infatti esistono almeno 3 forme:

- *Ordinario*
- *In forma abbreviata* > consente l'omissione di alcune informazioni e l'aggregazione di alcune voci.
- *Delle Microimprese* (detto anche super-semplificato) > consente di avere un bilancio completo con il solo Conto Economico e Stato Patrimoniale + alcune brevissime informazioni (normalmente contenute nella nota integrativa).

Distinzione sulla NATURA dell'attività

Ultima distinzione che andiamo a fare si basa **sulla natura del soggetto che esercita l'attività**.

In realtà in questo ambito di distinzioni ce ne possono essere diverse, ad esempio se il soggetto che svolge l'attività d'impresa è uno solo allora parleremo di **impresa individuale** nel caso opposto di **società**.

Oppure sempre riguardo la natura del soggetto potremo distinguere impresa **di natura pubblica o privata**.

Il fatto che l'attività d'impresa possa essere svolta anche da soggetti pubblici è assolutamente pacifico grazie all'**Art.2221** che dice anche che *"sono esonerati dal fallimento gli enti pubblici e i piccoli imprenditori"*.

Dal punto di vista degli enti pubblici che esercitano l'attività d'impresa **possiamo anche individuare le imprese organo**, cioè quei soggetti pubblici che accanto all'attività istituzionale esercitano anche una attività d'impresa.

Possono esserci anche **enti pubblici economici**, cioè soggetti di diritto pubblico votati esclusivamente all'esercizio dell'attività d'impresa (in passato questi erano maggiormente presenti).

Attualmente la forma di intervento più diffusa di soggetti pubblici nell'attività economica avviene sotto la forma di **società a partecipazione pubblica**.

Quindi possiamo anche avere delle società i cui soci sono però dei soggetti pubblici, quest'ultimo caso sarà quello di un'impresa di carattere privato, questo perché anche scegliendo la forma di una **SPA** questa verrà regolata dalle regole a essa relative anche se tutti i soggetti che ne faranno parte saranno soggetti pubblici.

Dovremmo aver così una generale idea del nostro imprenditore cioè il destinatario di tutte le regole che andremo a studiare, la definizione che abbiamo dato però non è del tutto completa

Ci sono degli elementi che la definizione di imprenditore data dall'Articolo 2082 non menziona e questi sono necessari per avere un'idea completa della figura dell'imprenditore.

Andremo quindi a parlare:

- della **liceità**,
- delle **professioni intellettuali**,
- della **imputazione dell'attività**,
- del **momento di inizio e di fine** dell'attività di impresa,
- della capacità intesa come la **capacità giuridica** di compiere determinati atti.

La Liceità: Un'attività è illecita quando va a violare delle disposizioni di legge, quindi lo svolgimento di **un'attività che richiede per poter essere esercitata un'autorizzazione o un avallo da parte di un'autorità senza quest'ultima, allora è un'attività esercitata in modo illecito**.

E' quindi difficile dire che tutte le attività illecite non possono dare vita ad attività d'impresa, per questo motivo prevale l'impostazione che nonostante l'illiceità dell'attività di impresa la qualifica di imprenditore la si ottiene, ma per quanto riguarda le tutele che sono garantite all'imprenditore viene utilizzato un principio secondo cui da un'attività illecita non può derivare alcun beneficio. Quindi colui che eserciterà attività di impresa illecita sarà qualificato come imprenditore, e sarà sottoposto a tutti gli obblighi associati alla qualifica di imprenditore ma non godrà dei benefici e delle tutele associate proprio alla qualifica di imprenditore.

Le professioni intellettuali: In questo caso parliamo di **soggetti che realizzano tipicamente servizi professionali ma che non sono considerati come imprenditori**.

Questo perché banalmente così ha voluto il legislatore, si sta facendo sempre più strada la convinzione che questa scelta sia anacronistica.

In realtà nel momento in cui questa scelta era stata fatta, di professionisti intellettuale non se ne conoscevano molti, si conoscevano in particolare coloro che esercitavano le cosiddette professioni protette (si dice professione protetta quando può essere esercitata solo nella presenza di un ordine/albo di appartenenza il quale vigila sull'ingresso e sulla capacità allo svolgimento della professione).

Quindi di fatto si era in presenza di professioni che erano comunque controllate, al fine di tutelare coloro che entrano in contatto con l'imprenditore, di conseguenza nel caso di professionisti intellettuali non c'era bisogno di sottoporre questi soggetti ad ulteriori norme di vigilanza e controllo

nell'ambito dei rapporti con i terzi, perché già erano sottoposti a controlli dai loro ordini di appartenenza.

Con gli anni però si sono moltiplicate delle professioni che potremmo dire non protette, cioè per l'esercizio delle quali non è necessaria l'iscrizione ad un ordine/albo e che quindi non trovano una regolamentazione specifica. Per questo motivo si sta facendo sempre più strada la convinzione che questa netta separazione tra imprenditore e professionista intellettuale sia un po' da rivedere. Addirittura in alcuni ambiti si sta già cercando di andare ad equiparare il professionista intellettuale all'imprenditore, come ad esempio nell'ambito della concorrenza che ad oggi è equiparato.

Tuttavia i professionisti intellettuali possono diventare imprenditori, questo può accadere quando l'esercizio della loro attività assume i connotati dell'impresa (Es. medico che gestisce casa di cura).

Un caso molto particolare è quello del **Farmacista**, il quale potrebbe sembrare un professionista intellettuale, ma questo forse 50 anni fa, ad oggi la figura del farmacista si avvicina maggiormente ad un commesso che possiede un'abilitazione professionale che gli consente di individuare quale soluzione sia più adatta al problema del consumatore, ma di fatto è semplicemente un intermediario nella circolazione dei beni, per questo motivo egli deve essere considerato come un imprenditore.

Veniamo ora al problema della **imputazione dell'attività**: abbiamo detto che l'attività d'impresa viene svolta secondo i criteri individuati dal 2082, ma l'articolo non mi dice che il soggetto deve in prima persona svolgere l'attività, egli potrebbe quindi farlo avvalendosi della collaborazione di tanti soggetti.

Quindi in questo caso dovremmo andare a capire a quale tra tutti attribuire la qualifica di imprenditore. Istintivamente lo andremmo ad individuare in colui che sopporta il rischio dell'attività, ma giuridicamente parlando, questa è una delle conseguenze di essere qualificato imprenditore. Dobbiamo utilizzare un criterio più formale, **in questo caso emerge il principio della "Spendita del nome"** (gli effetti giuridici di un atto ricadono sul soggetto il cui nome è utilizzato). Quindi per andare ad individuare l'imprenditore **andiamo a cercare il soggetto il cui nome è speso nell'esercizio di questa attività economica**.

Il 2082 non mi dice nulla riguardo l'esercizio diretto o indiretto dell'attività d'impresa per cui quando l'attività è esercitata in modo diretto non ci sono problemi (sia compiendo le operazioni direttamente sia attraverso operatori che hanno un mandato di rappresentanza).

I problemi potrebbero aumentare nel momento in cui trovassimo un soggetto che esercita un'attività attraverso un altro soggetto, il quale però utilizza il proprio nome.

Questa è la **situazione dell'imprenditore occulto**. In questo caso l'imprenditore è colui che utilizza il proprio nome, ma in realtà alle sue spalle c'è l'imprenditore occulto ovvero il primo soggetto.

Ci sono stati molti tentativi di far emergere l'imprenditore occulto dall'organizzazione della sua attività. E' stato proposto di estendere al caso dell'imprenditore occulto una **"regola dell'istitutore" (figura di collaboratore dell'imprenditore), il quale quando viene nominato ottiene una rappresentanza** e proprio per questo motivo esiste una regola che dice che quando l'istitutore agisce, utilizza il nome dell'imprenditore, ma nel caso utilizzasse il suo nome, di quell'operazione andrà a rispondere sia l'istitutore che l'imprenditore nel caso in cui l'operazione sia tipicamente svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa.